



Sent. N. 29/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Massimo PERIN

Presidente Aggiunto

Marco CATALANO

Consigliere relatore

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46439 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

GUAN Ivano (Codice Fiscale GNUVNI03B27G999R) residente in Rimini, via Antonio Genovesi 13, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Alberto Panunzi del Foro di Roma (Cod. Fisc. PNNLRT64B27C773P), ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo viale Europa 100 PEC albertopanunzi@ordineavvocatiroma.org

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti:

- condannare GUAN Ivano in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, come sopra generalizzata, a pagare in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, l'importo di euro 7.302,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Per GUAN Ivano:

- accertare e dichiarare l'avvenuta refusione del danno erariale oggetto di giudizio, consistente nell'omissione di pagamento delle somme dovute dal convenuto al Comune di Rimini, a titolo di imposta di soggiorno relativa al III trimestre 2022 per euro 7.302,00, delle relative sanzioni per euro 2.190,60 e degli interessi maturati pari ad euro 9,00, per un totale di euro 11.19234;
- per l'effetto, pronunciare l'estinzione del presente procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio GUAN Ivano davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.302,00 quale imposta di soggiorno non pagata.

Il convenuto si costituiva asserendo di aver pagato l'imposta, interessi e sanzioni.

Il Comune inviava prova del pagamento.

Alla udienza del 19.3.2025 assistito dal segretario Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il Procuratore Regionale nella

persona di Antonio SENATORE, l'avv. Alberto PANUNZI per il
convenuto, la causa passava in decisione

DIRITTO

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso
l'avvenuto pagamento.

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del D.lgs.
546 del 1992 al Codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92
del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta
con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo
il cui comma 2:

*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione
tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.*

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei
commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad
opera del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55,
relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77
del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del
codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui
non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,

parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del corretto comportamento del convenuto, possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti di GUAN Ivano, così provvede:

- a) dichiara la cessazione della materia del contendere
- b) compensa per intero le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 9 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

f.to digitalmente